



PROGRAMMA OPERATIVO
FEAMP
2014 | 2020



Regione Siciliana



Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi per la pesca



FLAG Riviera Jonica Etnea

Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, del servizio di consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto "Marine Litter" CUP G51E17000270009 - CIG 86874148D1

VERBALE della seduta del 4 Giugno 2021

di verifica della documentazione amministrativa richiesta mediante soccorso istruttorio

Il giorno 4 del mese di Giugno dell'anno 2021, alle ore 16.45 presso la sede del FLAG in Riposto via Ligresti s.n. Palazzo Allegra, il RUP Avv. Mario Leotta, alla presenza del Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG, e della Dott.ssa Anna Maria Privitera, RAF del FLAG, quali testimoni, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara procede in seduta pubblica all'esame della documentazione prodotta dalle Ditte Studio Nouvelle S.r.l. e Sinergia Pesca Soc. Coop. secondo quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio.

Assiste alle operazioni la Dott.ssa Annalisa Spanò, giusta delega dal legale rappresentante della Studio Nouvelle S.r.l.

Il RUP verifica che sono pervenute nei termini le integrazioni richieste ed esamina il contenuto della documentazione prodotta via PEC da ciascun concorrente, rilevando quanto segue:

Per quanto riguarda Studio Nouvelle S.r.l. risultano prodotti con firma digitale tutti i documenti indicati all'art. 14 del bando di gara. Il RUP, alla luce delle integrazioni effettuate e dei chiarimenti forniti, ammette Studio Nouvelle S.r.l. alle fasi successive della gara.

Per quanto riguarda Sinergia Pesca Soc. Coop. risultano prodotti:

- a) tutti i documenti indicati all'art. 14 del bando di gara con firma digitale;
- b) la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria dell'impresa, con data antecedente al termine di presentazione delle offerte e precisamente con data 6 Maggio 2021;
- c) un verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione Pescatori Italiani sez. Sicilia Orientale con la quale i soci hanno: 1) approvato la partecipazione al progetto di cui trattasi ed il relativo protocollo d'intesa riportante tutti gli elementi essenziali previsti dal bando e dal capitolato, dando mandato al presidente per l'espletamento di tutte le formalità successive; 3) hanno individuato le imbarcazioni associate aderenti all'iniziativa proposta che sono state riepilogate in un elenco allegato al verbale e già prodotto all'interno della busta amministrativa.

Nulla, invece, è stato prodotto entro il termine assegnato con riferimento ai protocolli d'intesa sottoscritti da ciascuna delle singole imprese di pesca con Necton Soc. Coop., né è stata chiarita la qualità di proponente/affidataria in capo a quest'ultima società facente parte del costituendo RTI. Tuttavia, tali protocolli non risultano determinanti ai fini dell'ammissione o meno alle successive fasi di gara, considerato che la loro eventuale considerazione risulta ininfluenza ai fini del raggiungimento del numero minimo di imbarcazioni previsto dal bando.

Il RUP, alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti forniti sul piano contenutistico a completamento dei documenti e delle dichiarazioni già prodotti entro i termini ma originariamente incompleti, rileva che la documentazione integrativa prodotta e indicata al superiore punto c) riguarda elementi o formalità essenziali dell'offerta la cui violazione è sanzionata con una comminatoria di esclusione. Tuttavia, l'incompletezza del documento non poteva legittimare l'esclusione dalla gara, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: *“il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni al concorrente trova sicura applicazione nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa l'esistenza dei requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte del concorrente, trattandosi di ipotesi ontologicamente distinta da quella della documentazione del tutto mancante: in tali casi, sussistendo un indizio del possesso dei requisiti richiesti, l'amministrazione non può pronunciare l'esclusione dalla procedura ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare o chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, principio che si impone anche in virtù degli obblighi di istruttoria procedimentale gravanti sul responsabile del procedimento in forza dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e la cui applicazione, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, è da escludere solo ove si possa tramutare in una lesione del principio di parità di trattamento dei concorrenti. (...) in tal caso si palesa un evidente errore nella confezione dell'atto che, seppure incompleto, non può certamente essere considerato come inesistente od omesso”* (TAR Campania Napoli, Sezione VIII - Sentenza 30/09/2011 n. 4585). *“Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ove la formalità richiesta non sia funzionale a garantire un apprezzabile interesse pubblico, gli oneri meramente formali affievoliscono e rilevano le dichiarazioni implicite desumibili univocamente dalla documentazione prodotta a corredo dell'offerta, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi o incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni, perché il precetto del «buon andamento» (art. 97 cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati. Infatti, il potere-dovere della Stazione appaltante di chiedere un'integrazione documentale (già previsto in generale dall'art. 6 della l. n. 241 del 1990), trova ormai riscontro nell'art. 46 del Codice degli appalti pubblici, il quale codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma, nell'esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l'esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione”* (TAR Lazio - Sentenza 23/09/2011 n. 7527).

Resta da stabilire, tuttavia, se le integrazioni fornite siano sufficienti a soddisfare le caratteristiche del documento in questione previste dall'art. 14 lettera b) del bando di gara, ovvero *“Accordo di partenariato con il coinvolgimento primario degli operatori locali della pesca e sottoscritto oltre che dal proponente anche da almeno 50 imprese di pesca”* ed in particolare, se la partecipazione all'assemblea dell'associazione - con l'approvazione


della proposta di partenariato ed il contestuale conferimento al presidente di apposito mandato per gli adempimenti conseguenti - possa considerarsi equiparabile alla sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Considerata la complessità e particolarità della fattispecie in esame, il RUP chiederà al Consiglio di Amministrazione di acquisire idoneo parere reso da esperto in materia di gare d'appalto in merito alla equipollenza o meno tra quanto richiesto dal bando di gara a pena di esclusione all'art. 14 lettera b) e la documentazione prodotta dalla Sinergia Pesca Soc. Coop.

Le operazioni si concludono alle ore 17.10 e verranno proseguite in data da destinarsi.

Il RUP

Avv. Mario Leotta



I testimoni

